



TRIBUNALE DI BARI

Seconda Sezione Civile – Esecuzione Mobiliare

R.G.Es. N. 216/2025

DECRETO DI FISSAZIONE VENDITA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letta l'istanza di vendita presentata dal procuratore del creditore procedente e

- Visto l'art. 530 c.p.c. (VI comma);
- Visto l'art. 532 c.p.c, nonché il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie approvato con DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e il DM 15/05/2009 n.80.

AFFIDA

l'esecuzione delle operazioni di vendita all'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI BARI

ORDINA

la vendita, dei beni pignorati al prezzo base come da valutazione risultante dal verbale di pignoramento (art. 535 c.p.c.) da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni imposte sulle modalità di accesso alle attività e di svolgimento delle stesse salvo sopravvenuti provvedimenti legislativi nei giorni indicati dall'IVG al:

1° incanto al prezzo base di pignoramento/perizia (art. 535 C. p.c.):

2° incanto al prezzo base di pignoramento ridotto di 1/5 (art. 538 C. p.c.);

3° incanto al maggior offerente, sarà eseguito dall' Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia (art. 532.C. p.c.) per i beni pignorati e **ASPORTATI**

e ad 1/10 del prezzo base di pignoramento, per i beni pignorati **NON ASPORTATI**, perché difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, ovvero nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al trasporto. La vendita per i beni pignorati **NON ASPORTATI** sarà eseguita con le seguenti modalità:

i primi due incanti saranno eseguiti presso l'Istituto Vendite Giudiziarie dalle ore 17,00 col seguito, con l'ausilio di materiale fotografico e filmato;

il terzo incanto, sarà eseguito sul luogo di custodia dalle ore 9,00 col seguito, con gara **SOLO** tra coloro che avranno depositata presso la sede dell'IVG, entro le 12,00 del giorno antecedente, la cauzione pari al prezzo base di partenza. In caso di unica offerta valida, i beni saranno venduti all'unico offerente.

DISPONE

che il creditore procedente provveda entro sette giorni dalla richiesta dell'IVG, al versamento del compenso previsto dall'art. 31 del suddetto decreto ministeriale; In caso di inottemperanza alla richiesta di versamento e di rimessione al G.E. degli atti da parte dell'I.V.G, verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il

mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità; in ogni caso, non si procederà alla vendita in mancanza dei versamenti predetti (anche ai sensi degli art. 22 e 31 del D.M. 109/97).

AUTORIZZA

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari, quale soggetto preposto e specializzato alla vendita, a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie sul proprio sito internet, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia (art. 490, 1° c. c.p.c.; L.6 agosto 2015, n.132 SO N.50 G.U.20/08/2015 N.192). Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, solo in caso **di lotti composti da beni mobili registrati** sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad €.100,00, trasmettendo all'IVG la ricevuta telematica in formato xml.p7m per ogni singolo lotto attestante l'avvenuto pagamento sul Portale dei Servizi Telematici del contributo di pubblicazione dovuto, avendo cura di specificare nella causale la procedura ed il lotto entro 5 gg. dalla richiesta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari inviandola all'indirizzo PEC dell'IVG ; qualora per la procedura in questione sia possibile prenotare a debito le spese, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è dovuto, tuttavia al fine di consentire la pubblicazione, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, trasmettere all'anzidetto indirizzo pec il relativo provvedimento autorizzativo entro la tempistica predetta. Si avverte, qualora il G.E. assegni termini ex art.631 bis c.p.c., omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo.

AUTORIZZA

L'Istituto a prelevare dal ricavato della vendita il proprio compenso, gli eventuali compensi di custodia, asporto e trasferimento nella misura stabilita nel DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e nel DM 15/05/2009 n.80, di pubblicità pari ad €.30,00 (DM 109/97 art.18), di stima, e/o eventuale importo di €. 120,00 in caso **di lotti composti da beni mobili registrati** qualora il creditore procedente autorizzi l'IVG alla pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici.

DISPONE

che il materiale fotografico venga utilizzato per la pubblicità, che su richiesta, gli offerenti possano accedere nel luogo di custodia dei beni pignorati per prenderne visione, previa prenotazione della visita.

DISPONE

- a) che l'Istituto Vendite Giudiziarie depositi il ricavato della vendita su posizione aperta su conto corrente del Tribunale intestato alla procedura;
- b) in caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'Istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall' I.V.G., per ottenere la rifissazione della vendita (art. 22,c. 4);
- c) che in caso di estinzione del processo esecutivo o se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'Istituto, il compenso all'IVG nella misura stabilita nel regolamento, in relazione all'art.33 dello stesso, sia a carico del creditore procedente;
- d) che qualora le cose pignorate dovessero trovarsi nei locali dell'IVG, questo sarà tenuto a notificare il debitore intimandogli un congruo termine per il ritiro, decorso inutilmente il

quale il disinteresse dimostrato dal debitore sarà considerato comportamento sintomatico di disinteresse a riacquistarne il possesso e le cose dovranno intendersi res derelictae, ben potendo, pertanto, l'IVG buttarle nella pubblica discarica o disfarsene nel modo ritenuto più opportuno senza altro obbligo di preavviso o autorizzazione alcuna e senza obbligo di rendiconto; tale disposizione è applicabile anche in caso di beni mobili registrati;

AUTORIZZA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari, qualora si sia proceduto al pignoramento **nelle forme di cui all'art.521-bis c.p.c.**, a predisporre relazione di stima dell'autoveicolo/i consegnato/i dal debitore esecutato disponendo che tale stima venga depositata telematicamente.

AVVISA GLI OFFERENTI

con la vendita dei beni, l'aggiudicatario viene immesso in possesso dei medesimi, altresì dovrà provvedere alla liberazione dei locali dove sono situati tutti i beni inerenti al lotto sopra indicato a propria cura e spese, esonerando l'Istituto Vendite Giudiziarie da qualsiasi responsabilità sia civili che penali. Si informano gli interessati all'acquisto che la descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art.2922 c.c. "nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "VISTO E PIACIUTO", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia. Che, non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

AUTORIZZA

-se trattasi di beni mobili registrati, come da verbale di vendita dell'IVG, la cancellazione della trascrizione del pignoramento e di qualsiasi altro gravame esistente sul bene, ex art.586 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario, esonerando il Conservatore del P.R.A. da ogni responsabilità.

DA' ATTO che l'IVG, quale commissionario per la vendita delle cose pignorate, riveste la qualità di pubblico ufficiale (ex multis, Cass. Pen., sez. VI, sent. n°3872 del 14 ottobre 2008), ed è assimilabile al professionista delegato; è, quindi, abilitato al rilascio ed all'autenticazione delle copie di atti e documenti direttamente formati -ex art. 18 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fin quando i relativi originali non vengano eventualmente consegnati in cancelleria in attuazione di quanto disposto al precedente punto 9) o in forza di specifiche disposizioni di legge- o comunque presenti nel fascicolo telematico, ex co9 bis dell'art.16 bis del DL 18 ottobre 2012 n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n°221, introdotto dall'art.52 del DL 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata a cura della Cancelleria all'Istituto Vendite Giudiziarie, onerando quest'ultimo del solo esito definitivo della vendita, a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati agli atti e contestualmente al deposito in Cancelleria.

Fissa la comparizione delle parti per la verifica al 08/01/2026

Si comunichi.

Bari, lì 15/04/2025

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

GOP Cosmo Mezzina